

12 OTTOBRE 2020

**LE NOVITA' DELLA LEGGE DI
BILANCIO 2020 L'ESORDIO
DELL'ACCERTAMENTO
ESECUTIVO**

RELATORE: DOTT. ALESSANDRO MAESTRELLI

Prossimo appuntamento:

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



**Le novità della «Legge di bilancio 2020» in materia di
riscossione delle entrate**

Novità in materia di riscossione

La «*Legge di bilancio 2020*» ha apportato significative novità in materia di riscossione dell'Ente. L'azione riformatrice è stata portata avanti su più direttrici:

- Riscossione diretta delle somme nelle disponibilità dell'Ente (anche per quanto riguarda la riscossione coattiva);
- Introduzione dell'accertamento esecutivo;
- Introduzione di disposizioni sulla rateazione delle somme dovute all'Ente applicabili in assenza di diversa disposizione regolamentare;
- Riforma dei requisiti di accesso all'albo *ex art. 53*, del Dlgs. n. 446/1997;
- Previsione per via normativa degli oneri di riscossione addebitabili al contribuente;
- Definizione dei costi per imposte e tasse per l'espletamento di alcuni atti della riscossione.

Novità in materia di riscossione: incasso diretto delle somme nelle disponibilità dell'Ente

Il comma 786, impone la riscossione di tutte le entrate comunali, indipendentemente dalla fase della riscossione in cui viene recuperato il gettito, direttamente nelle disponibilità dell'Ente.

Nel dettaglio il comma 786, lett. a), ha esteso le disposizioni di cui all'art. 2-*bis*, del Dl. n. 193/2016 a tutte le fasi di riscossione delle entrate tributarie, aggiungendo ai metodi di pagamento la piattaforma «*PagoPa*».

La lett. b), ha esteso le disposizioni di cui all'art. 2-*bis*, del Dl. n. 193/2016 a tutte le fasi di riscossione delle entrate extratributarie, prevedendo quali metodi di pagamento tutti i metodi accettati per le entrate tributarie ad eccezione del sistema «F24» (Problematica della Cosap).

Novità in materia di riscossione: incasso diretto delle somme nelle disponibilità dell'Ente

Infine, la lett. b), ha previsto che i versamenti effettuati al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del Dlgs. n. 446/1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'Ente affidatario.

Il comma 787 fa salve le modalità di riscossione dell'Imu e del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Il comma 788 esclude dalle attività di competenza dei concessionari l'incasso diretto delle somme da parte dei soggetti iscritti all'albo *ex art. 53*, del Dlgs. n. 446/1997, degli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività e le società «*in house providing*».

Novità in materia di riscossione: incasso diretto delle somme nelle disponibilità dell'Ente

N.B. le società «*in house providing*» sono state **incluse** dall'art. 111 del Dl. n. 104/2020 (cd. Decreto «*Agosto*»).

Novità in materia di riscossione: incasso diretto delle somme nelle disponibilità dell'Ente

Il comma 789 impone l'adeguamento dei contratti di concessione in essere con i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997 entro il 31 dicembre 2020 relativamente a tutte le disposizioni in materia di riscossione contenute nella «*Legge di bilancio 2020*».

Il comma 790 impone agli Enti di consentire l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento, nonché l'accesso ad ulteriori canali di pagamento disponibili.

Il tesoriere è tenuto ad accreditare giornalmente sul conto di tesoreria le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione.

Novità in materia di riscossione: incasso diretto delle somme nelle disponibilità dell'Ente

Salvo diversa previsione regolamentare, il concessionario deve trasmettere entro il giorno 10 del mese **all'Ente affidante e al suo tesoriere**, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e delle spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti corrente dell'Ente.

In caso di mancato diniego da parte dell'Ente affidante entro i 30 giorni successivi alla trasmissione della rendicontazione il tesoriere, entro i successivi 30 giorni, procede all'accreditamento a favore del soggetto affidatario del servizio delle somme di competenza, prelevandole dai conti dedicati.

Per le somme di spettanza del concessionario si applicano le disposizioni di cui all'art. 255, comma 10, del Tuel in materia di risanamento degli Enti Locali.

Novità in materia di riscossione: incasso diretto delle somme nelle disponibilità dell'Ente

Il comma 791 prevede che:

- gli Enti e, per il loro tramite, i concessionari affidatari del servizio e i soggetti legittimati alla riscossione della Tari di cui all'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, possono accedere ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 17-bis, del Dl. n. 76/2020);
- l'Ente consente al soggetto affidatario della riscossione delle entrate l'accesso ai servizi di cooperazione informatica nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche e previa nomina del soggetto esterno a responsabile del trattamento;
- restano ferme le modalità di accesso al Sister e al Pra per i concessionari.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

Il comma 792, dispone che gli avvisi di accertamento relativi a tributi locali e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 hanno efficacia esecutiva trascorso rispettivamente il termine di impugnazione ovvero oltre 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Pertanto a partire dalla notifica degli accertamenti esecutivi non sarà più necessaria la notifica dell'ingiunzione fiscale, visto che l'avviso di accertamento diventa da solo atto esecutivo.

Le disposizioni in materia di accertamento esecutivo si applicano, agli avvisi di accertamento e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli Enti (indicati al comma 784), nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), e ai gestori della Tari che hanno in affidamento la riscossione della Tassa.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

N.B.: In sede di «Telefisco 2020» il Dipartimento delle Finanze ha precisato che dato il chiaro tenore del comma 792 della legge di Bilancio 2020, dovendosi fare riferimento agli «atti emessi» questi consistono in quelli che sono firmati e protocollati dai soggetti legittimati e non solo quelli che risultano già notificati. Ciò nella considerazione che la Corte di cassazione nell'ordinanza 27415 del 25 ottobre 2019 ha espressamente statuito che *«[v]a ricordato l'orientamento prevalente e ormai da ritenersi consolidato secondo cui “In tema di accertamento, l'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla legge 212/2000, articolo 12, comma 7, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo è ancora “in fieri”, integrando, viceversa la notificazione una mera condizione di efficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato” (Cassazione, sezione 6-5, Ordinanza 17202 del 12/07/2017, Rv. 644932-01; conforme, Cassazione, sezione 5, Sentenza n. 20267 del 31/07/2018, Rv. 650151-01)»*

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

L'avviso di accertamento esecutivo deve contenere:

- anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso (per le entrate tributarie) o entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto (per le entrate patrimoniali) all'obbligo di pagamento indicati dell'atto o, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, del Dlgs. n. 472/1997 (in materia di esecuzione delle sanzioni) ovvero dell'applicazione dell'art. 32, del Dlgs. n. 150/2011);
- l'indicazione che l'atto stesso rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- L'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche coattivamente.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

Gli elementi indicati precedentemente devono essere necessariamente riprodotti anche negli atti successivi da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sulla base delle disposizioni dell'accertamento con adesione e dell'art. 19, del Dlgs. n. 472/1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

Nei casi sopra elencati il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dal perfezionamento della notifica.

La sanzione per omesso versamento non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

N.B.: In sede di «*Telefisco 2020*» il Dipartimento delle Finanze ha precisato che l'atto di accertamento esecutivo non interviene sulle disposizioni relative alla riscossione frazionata dei tributi di pertinenza degli Enti coinvolti dalla riforma e pertanto si conferma che solo le sanzioni sono rimosse in maniera frazionata ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 472/97.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

Il comma 792, lett. b) prevede che gli atti di accertamento o di riscossione delle entrate patrimoniali acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (per le entrate tributarie) ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica per gli atti di riscossione delle entrate patrimoniali.

NON E' RICHIESTA LA PREVENTIVA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO O DELL'INGIUNZIONE FISCALE!!!

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

AFFIDAMENTO DEL CARICO AL SOGGETTO CHE CURA LA RISCOSSIONE COATTIVA

Decorsi 30 giorni dal termine di proposizione del ricorso o dal termine ultimo per il pagamento degli atti di riscossione delle entrate patrimoniali, il carico viene affidato dall'Ente al soggetto che cura la riscossione del credito.

Successivamente le modalità di trasmissione dei crediti da parte dell'Ente al soggetto che cura la riscossione saranno previste da una Decreto Ministeriale.

Nelle more dell'emanazione del Decreto ciascun Ente creditore disciplina in via autonoma le modalità di affidamento del carico.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Una volta affidato il carico al soggetto legittimato all'esecuzione le procedure relative alla riscossione coattiva del credito sono sospese per 180 giorni dall'affidamento del carico legittimato ad attuare le procedure di riscossione, anche coattiva.

Il predetto termine è ridotto a 120 giorni dall'affidamento del carico, nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione sia il medesimo che ha emesso l'avviso di accertamento.

Quindi il periodo di sospensione è ridotto non solo nel caso in cui l'Ente gestisca direttamente tutta la filiera della riscossione, ma anche nel caso in cui il concessionario gestisca sia l'attività di accertamento che quella di riscossione.

Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

DEROGHE ALLA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

(art. 1, comma 792, lett. c), della Legge n. 160/2019)

Il termine di 180/120 giorni **può essere derogato** nei seguenti casi:

1. espletamento di un'azione cautelare o conservativa o di ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
2. accertamenti definitivi, anche a seguito di giudicato;
3. recupero somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

RISCOSSIONE IN CASO DI FONDATO PERICOLO

(art. 1, comma 792, lett. d), della Legge n. 160/2019)

In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di accertamento e di invito al pagamento delle entrate patrimoniali, la riscossione delle somme ivi indicate può essere affidata al soggetto legittimato alla riscossione prima dei termini previsti dalle lettere a) e b) del comma 792.

Nelle ipotesi di cui sopra e nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti da porre in riscossione, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione della riscossione e non viene trasmessa alcuna informativa.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

POTERI DEL SOGGETTO CHE CURA LA RISCOSSIONE

(art. 1, comma 792, lett. e), della Legge n. 160/2019)

Il soggetto legittimato alla riscossione coattiva procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

APPLICABILITA' DEL DPR. N. 602/1973 ALL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

(art. 1, comma 792, lett. f), della Legge n. 160/2019)

Gli Enti e i concessionari *ex art. 52, comma 5, lett. b)*, del Dlgs. n. 446/1997, si avvalgono, per la riscossione coattiva delle entrate degli Enti, delle disposizioni contenute nel Titolo II del Dpr. n. 602/1973, ad eccezione del 48-bis.

...E i soggetti che riscuotono la Tari ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 con cosa riscuotono???

Questa norma vale anche per le ingiunzioni???

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

ESIBIZIONE DELL'ESTRATTO DELL'ATTO

(art. 1, comma 792, lett. g), della Legge n. 160/2019)

Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'avviso esecutivo o dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

VALIDITA' DEL PRECETTO DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

(art. 1, comma 792, lett. h), della Legge n. 160/2019)

Decorso un anno dalla notifica degli atti di accertamento esecutivi e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, l'espropriazione forzata è proceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, del Dpr. n. 602/1973.

La disposizione in analisi ci chiarisce che il precetto dell'avviso di accertamento esecutivo ha durata di 1 anno dalla data di notifica dell'avviso di accertamento stesso.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

RISCOSSIONE A MEZZO AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

(art. 1, comma 792, lett. i), della Legge n. 160/2019)

Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'Agente della riscossione, a partire dal giorno successivo al termine ultimo per la proposizione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con l'atto sono maggiorati degli interessi di mora *ex art. 30*, del Dpr. n. 602/1973, calcolati dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

All'Agente della riscossione spettano gli oneri *ex art. 17*, del Dlgs. n. 112/1999, interamente a carico del contribuente (come per il pagamento posta scadenza cartella)

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

RIFERIMENTO DINAMICO ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

(art. 1, comma 792, lett. l), della Legge n. 160/2019)

La sopra menzionata disposizione precisa che ai fini della procedura di riscossione introdotta dalla «*Legge di bilancio*», i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione, si intendono effettuati agli avvisi di accertamento esecutivi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

INEFFICACIA DELL'ESECUTIVITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

(art. 1, comma 794, della Legge n. 160/2019)

Il comma 794 dispone espressamente che gli avvisi di accertamento esecutivi e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali non sono suscettibili di acquisire efficacia esecutiva quanto sono emessi per somme inferiori ad Euro 10,00 (*riferito all'intero importo dovuto anche derivante da più annualità*). Il debito rimane comunque a carico del debitore e potrà essere oggetto di successiva notifica degli atti di accertamento esecutivi che superano cumulativamente l'importo di Euro 10,00.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERO DI IMPORTI INFERIORI AD EURO 10.000,00

(art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019)

Per il recupero di importi inferiori ad Euro 10.000,00, dopo che l'atto notificato è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli Enti devono inviare un sollecito di pagamento che avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto di accertamento è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Novità in materia di riscossione: l'esordio dell'accertamento esecutivo

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERO DI IMPORTI INFERIORI AD EURO 1.000,00

(art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019)

La disposizione deroga all'art. 1, comma 544, della Legge n. 228/2012, riducendo il termine dilatorio per procedere all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da 120 giorni a 60 giorni.

Novità in materia di funzionario responsabile della riscossione

LA NUOVA FIGURA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

Ai sensi del comma 793, il Dirigente o, in assenza di questo, il Responsabile apicale dell'Ente o il soggetto affidatario dei servizi, con proprio provvedimento nomina uno o più Funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, nonché quelle attribuite al Segretario comunale dall'art. 11 del Rd. n. 639/1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da riscuotere.

N.B.: come precisato dal Mef in sede di “*Telefisco 2020*” il Funzionario responsabile della riscossione di cui all'art. 1, comma 793, della Legge n. 160/2019, svolge tutte le attività cui è deputato, indipendentemente dalla tipologia degli atti utilizzati per la riscossione coattiva, siano essi ingiunzioni fiscali sia avvisi di accertamento esecutivi

Novità in materia di funzionario responsabile della riscossione

LA NUOVA FIGURA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

I Funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'Ente o del soggetto affidatario dei servizi di riscossione, fra persone che sono **in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore** e che **hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, fatte salve le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge.**

Novità in materia di funzionario responsabile della riscossione

LA NUOVA FIGURA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

Il *mantenimento* dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è *subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi*. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato. Pertanto il Funzionario Responsabile della Riscossione non dovrà più essere necessariamente abilitato quale Ufficiale della Riscossione, ma dovrà aver i requisiti sopra citati, senza dover necessariamente frequentare i corsi banditi dall'Agenzia delle Entrate (fermi da 16 anni!!!).

Novità in materia di rateazione del pagamento

IL PAGAMENTO RATEALE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

In assenza di una apposita disciplina regolamentare, il comma 796 *propone il seguente schema di rateazione per i contribuenti che versano in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà:*

- fino a Euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da Euro 100,01 a Euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da Euro 500,01 a Euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre Euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

Ciascuna rata ha scadenza all'ultimo giorno del mese.

L'Ente, può comunque regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima di un minimo di 36 rate mensili per debiti di importi superiori a Euro 6.000,01.

Novità in materia di oneri della riscossione

IL PAGAMENTO RATEALE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

In caso di comprovato peggioramento della situazione del contribuente. La rateazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'Ente, a condizione che non si sia verificato il mancato pagamento di 2 rate consecutive.

A norma del comma 799, l'Ente impositore o il soggetto affidatario, può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di rifiuto della richiesta di dilazione, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

In caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio concesso, e il debito non può più essere rateizzato.

Novità in materia di oneri della riscossione

IL PAGAMENTO RATEALE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, ai sensi del comma 802, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento prodromico e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che gli Enti possono incrementare al massimo del 2%.

N.B.: In sede di «*Telefisco 2020*» il Mef ha chiarito che:

- Oltre al potere prevedere ulteriori condizioni e ulteriori modalità di rateazione, l'Ente può altresì prevedere disposizioni relative alla presentazione di una fideiussione, a garanzia dell'importo rateizzato;
- i regolamenti comunali previgenti all'entrata in vigore della “*Legge di Bilancio*” devono comunque essere adeguati a quanto ivi disposto, in particolare il numero di rate mensili per debiti di importo superiore ad Euro 6.000,01 che deve essere pari ad un minimo di 36 rate.

Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime ante Legge n. 160/2019

Nella disciplina previgente alla data di entrata di vigore della Legge n. 160/2019 («*Legge di bilancio 2020*») ciascun Ente ha disciplinato in autonomia la disciplina riguardante la rateazione dei debiti derivanti dall'attività di riscossione, sulla base dell'autonomia regolamentare di cui all'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997.

Lo stesso dicasi per quanto concerne gli oneri di riscossione addebitati ai contribuenti, noti anche come «*costi di riscossione*» «*spese di gestione attività di riscossione*».

Tali spese avevano la funzione di ristorare parzialmente l'Ente delle spese sostenute per la lavorazione delle pratiche inerenti la riscossione del credito

Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime ante Legge n. 160/2019

Occorre però attenzionare il dettato dell'art. 52, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 446/1997, ai sensi del quale «*l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente*». L'affidamento di cui alla lett. b) riguarda gli affidamenti delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate a:

- 1) *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
- 2) *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
- 3) *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
- 4) *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica*

Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime ante Legge n. 160/2019

Quindi, nel caso di affidamento delle attività di riscossione ai soggetti elencati in precedenza, gli atti trasmessi ai contribuenti non devono contenere ulteriori oneri aggiuntivi a carico del contribuente



Non è possibile addebitare al contribuente l'aggio di riscossione corrisposto al soggetto affidatario.

N.B. l'art. 17, del Dlgs. n. 112/1999 l'aggio e le spese di procedura per le riscossioni effettuate dall'Agente nazionale della riscossione. Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 3413/2012 ha decretato l'inapplicabilità degli stessi nei confronti degli soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime post Legge n. 160/2019

IL PAGAMENTO RATEALE PER I CREDITI POSTI IN RISCOSSIONE CON L'AGENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

Con la Risoluzione Mef 17 aprile 2020 n. 3/Df il Dipartimento Finanze ha chiarito che, con riferimento alle somme affidate all'Agente nazionale, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art. 19 del Dpr. n. 602/1973, ma l'art. 26 del Dlgs. n. 46/1999, in materia di rateazione delle entrate diverse dalle Imposte sui redditi, disponendo l'applicazione del citato art. 19, dà comunque facoltà all'Ente creditore di determinare diversamente le modalità di rateazione. In tal caso, l'Ente ne deve dare comunicazione all'Agente della riscossione competente sulla base della sede legale dell'Ente stesso creditore. Ai sensi dell'art. 26, comma 1-bis, del Dlgs. n. 46/1999, le nuove modalità di rateazione producono effetti dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

TITOLO CO **Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime post Legge n. 160/2019**

ONERI DI RISCOSSIONE

Al comma 803 vengono disciplinati i costi di elaborazione e di notifica degli atti posti a carico del contribuente. Tali costi sono così determinati:

- a) “*oneri di riscossione a carico del debitore*”: 3% delle somme in caso di pagamento entro 60 giorni dalla data di esecutività dell’atto di accertamento, e comunque fino ad un massimo di Euro 300, oppure 6% delle somme e fino ad un massimo di Euro 600 per i pagamenti oltre 60 giorni;
- b) “*spese di notifica ed esecutive*”, comprendente **il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive** e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli Ivg e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con Decreto non regolamentare del Mef, che individuerà anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso. Nelle more dell'adozione del predetto Decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui, tra gli altri, ai Dm. 21 novembre 2000, Dm 18 dicembre 2001 n. 455, Dm 11 febbraio 1997 n. 109 e il Dm. 12 settembre 2012.

TITOLO CO **Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime post Legge n. 160/2019**

ONERI DI RISCOSSIONE

In sede di «*Telefisco 2020*» è stato chiarito che gli oneri di riscossione non devono essere confusi con le condizioni economiche pattuite tra l'Ente e il soggetto incaricato della riscossione poiché gli oneri di riscossione disciplinati dal comma 803 non hanno natura di corrispettivo contrattuale e rispondono all'esigenza di prevedere espressamente la possibilità di “*addebitare*” dei contribuenti i costi di elaborazione e di notifica degli atti, nei limiti previsti dal Legislatore, e sono quindi scollegati rispetto ad eventuali aggi di riscossione da corrispondere al soggetto legittimato a procedere alla riscossione dei crediti.

TITOLO CO **Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime post Legge n. 160/2019**

SPESE PROCEDURE ESECUTIVE

Rimborsi per le spese relative alle procedure esecutive e cautelari *ex* Dm. 21 novembre 2000

Procedura	Importo Rimborso
Pignoramento Mobiliare	€ 18,59
Pignoramento presso terzi	€ 27,89
Pignoramento immobiliare o di mobili registrati	€ 180,76
Surroga	€ 18,59
Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali	€ 154,94
Incanto mobiliare	€ 9,30
Vendita a trattativa privata	€ 12,39
Incanto immobiliare	€ 41,32

TITOLO CO **Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime post Legge n. 160/2019**

SPESE PROCEDURE ESECUTIVE
Rimborsi per le spese relative alle procedure esecutive e cautelari *ex*
Dm. 21 novembre 2000

Procedura	Importo Rimborso
Iscrizione di causa a ruolo	€ 8,26
Per ogni udienza davanti al giudice	€ 41,32
Progetto di attribuzione del ricavato	€ 27,89
Richiesta di registrazione	€ 8,26
Asporto per procedure eseguito nell'aggregato urbano	€ 25,82
Asporto per procedure eseguite fuori dall'aggregato urbano	€ 41,32

TITOLO CO **Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime post Legge n. 160/2019**

SPESE PROCEDURE ESECUTIVE

Rimborsi per le spese relative alle procedure esecutive e cautelari *ex* Dm. 21 novembre 2000

Procedura	Importo Rimborso
Iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati	€ 30,99
Revoca del fermo amministrativo di beni mobili registrati	€ 12,39
Iscrizione ipotecaria	€ 154,94
Cancellazione ipotecaria	€ 56,81

N.B. La misura dei rimborsi sopra riportata (e nelle 2 tabelle precedenti) si riferisce a crediti inferiore ad Euro 1,032,91. (segue)

TITOLO CO **Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime post Legge n. 160/2019**

SPESE PROCEDURE ESECUTIVE

**Rimborsi per le spese relative alle procedure esecutive e cautelari *ex*
*Dm. 21 novembre 2000***

Segue

- ❖ Per i crediti da Euro 1.032,92 a Euro 5.164,57 la misura è aumentata del 100%
- ❖ Per i crediti da Euro 5.164,58 a Euro 51.645,69 la misura è aumentata del 200%
- ❖ Per i crediti da Euro 51.645,70 a Euro 258.228,45 la misura è aumentata del 300%
- ❖ Per i crediti da Euro 258.228,46 a Euro 516.456,90 la misura è aumentata del 500%
- ❖ Per i crediti oltre 516.456,91 la misura è aumentata del 1000%

TITOLO CO **Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime post Legge n. 160/2019**

SPESE NOTIFICA

Rimborsi spese notifica ex Dm. 12 settembre 2012

- Atti notificati tramite raccomandata a/r: Euro 5,18;
- Atti notificati tramite atto giudiziario: Euro 8,75;
- Atti notificati all'estero: Euro 8,35

Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime post Legge n. 160/2019

ONERI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

I commi da 809 a 813 disciplinano la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche.

In particolare, si dispone che i conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati.

I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 del Dpr. n. 602/1973.

TITOLO CO **Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime post Legge n. 160/2019**

ESTENSIONE DELLE NORME SULLA RISCOSSIONE ALLE INGIUNZIONI

(art. 1, comma 804, della Legge n. 160/2019)

Le disposizioni relative all'inefficacia del titolo esecutivo per importi inferiori ad Euro 10,00, ai termini dilatori in base agli importi, **alla rateazione in assenza di disciplina regolamentare e la disciplina degli oneri della riscossione si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal Testo unico di cui al Rd. n. 639/1910 fino all'applicazione delle disposizioni in materia di accertamento esecutivo.**

TITOLO CO **Gli oneri di riscossione a carico del contribuente e la rateazione del debito: il Regime post Legge n. 160/2019**

ONERI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione *ex* Rd. n. 639/1910 o l'atto di accertamento esecutivo sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di Euro 10. Per i beni mobili registrati, *l'Ipt si applica nella misura fissa di Euro 50 tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.*

Modifiche all'albo dei concessionari della riscossione

REVISIONE DELL'ALBO

I commi da 805 a 808 trattano della revisione dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 53 del Dlgs. n. 446/1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale.

Nello specifico, il comma 805 prevede che con Decreto Mef, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge in commento, saranno stabilite le disposizioni generali sulla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in Sezione separata dell'Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle Società da esse partecipate.

Modifiche all'albo dei concessionari della riscossione

REVISIONE DELL'ALBO

Ai sensi del comma 806 viene disposto che con 1 o più Decreti Mef saranno stabilite le disposizioni in ordine a:

- a) indicazione di linee-guida relative ai controlli che gli Enti devono attuare con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità e congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'Albo di cui all'art. 53;
- b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'Ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di "Servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate";
- c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei "Servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli Enti" oggetto di concessione;

Modifiche all'albo dei concessionari della riscossione

REVISIONE DEI LIMITI DI CAPITALE SOCIALE

Il comma 807 introduce **le nuove misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria** per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, o nella Sezione separata del medesimo Albo:

- a) Euro 2.500.000 per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- b) Euro 5.000.000 per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nelle Province e nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- c) Euro 500.000 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- d) Euro 1.000.000 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nelle Province e nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Modifiche all'albo dei concessionari della riscossione

REVISIONE DEI LIMITI DI CAPITALE SOCIALE

I soggetti iscritti all'Albo e alla Sezione separata devono adeguarsi alle condizioni minime previste dal precedente comma 807 entro il 31 dicembre 2020. Per tale motivo, la disposizione cennata troverà piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, posto che, visto che la separata sezione dell'albo dei soggetti che sono abilitati a erogare attività di supporto non esiste e per la sua costituzione è richiesto un Decreto Ministeriale, è logico e conseguente che debba essere riconosciuto un determinato periodo di tempo agli operatori per iscriversi nell'Albo.

Gli articoli di interesse per gli Enti Locali

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione)

- Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, con l'art. 68 vengono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dagli Agenti stessi e dall'Inps per il recupero delle somme di propria competenza.
- I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati **in unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovverosia entro il 30 novembre 2020.
- Anche per gli atti sopra riportati si applicano le disposizioni dell'art. 12 del Dlgs. n. 159/2015.
- La predetta sospensione si applica anche alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dagli Enti Locali.
- Entro il 10 dicembre 2020 possono essere effettuati i versamenti delle rate di cui alla "*rottamazione-ter*" disciplinata dal Dl. n. 119/2018, inizialmente fissato al 28 febbraio, e il termine di versamento degli importi dal cd. "*saldo e stralcio*" di cui all'art. 1, comma 190, della Legge n. 145/2018, fissato al 31 marzo.
- Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli Agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Gli articoli di interesse per gli Enti Locali

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione)

Impatto sulla gestione dell'Ufficio «*Entrate*»

Nel dettaglio l'articolo in commento dispone che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, vengono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali per il recupero delle somme di propria competenza.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 novembre 2020. Anche per gli atti sopra riportati si applicano le disposizioni dell'art. 12, del Dlgs. n. 159/2015.

Gli articoli di interesse per gli Enti Locali

Segue...

Estensione della sospensione agli atti della riscossione degli Enti Locali

Le disposizioni menzionate e applicabili alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento esecutivi erariali e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali si applicano anche agli Enti Locali.

Per tale motivo *tutti i termini di versamento che cadono nel periodo 8 marzo – 15 ottobre sono sospesi e il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre.*

Gli articoli di interesse per gli Enti Locali

Segue...

Proroga della prescrizione e delle decadenza

Anche in questo caso è stato fatto riferimento, sia per gli atti esecutivi emessi dall'Agente della riscossione, sia per gli atti esecutivi degli Enti territoriali, all'art. 12, del Dlgs. n. 159/2015. Come già analizzato in precedenza l'art. 12, del Dlgs. n. 159/2015, prevede la proroga dei termini di prescrizione e decadenza scadenti tra la data di inizio del periodo di sospensione (8 marzo) e il 31 dicembre dell'anno (o degli anni) di sospensione di 2 anni. Per cui si ritiene che i predetti termini, sia decadenziali che prescrizionali, per la notifica degli atti esecutivi, siano prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di fine estensione.

L'art. 68 ha fatto rinvio al predetto art. 12 con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, estendendo, di fatto, la predetta disposizione anche a tutte le entrate non tributarie

Gli articoli di interesse per gli Enti Locali

Segue...

Rinvio delle scadenze della cd. «rottamazione-ter» e del cd. «saldo e stralcio» delle cartelle di pagamento

Sono differiti al **10 dicembre 2020** (termine entro il quale è possibile sanare eventuali omessi versamenti di rate) il termine di versamento delle rate di cui alla “**rottamazione-ter**” disciplinata dal Dl. n. 119/2018, inizialmente fissato al 28 febbraio, e il termine di versamento degli importi dal cd. “**saldo e stralcio**” di cui all’art. 1, comma 190, della Legge n. 145/2018, fissato al 31 marzo.

A tali versamenti non si applicano le disposizioni relativi ai 5 giorni di ritardo entro i quali il versamento è considerato tempestivo di cui all’art. 3, comma 14-*bis*, del Dl. n. 119/2018.

Gli articoli di interesse per gli Enti Locali

Segue...

Rinvio del termine delle comunicazioni di inesigibilità anni 2018-2020

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli Agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Gli articoli di interesse per gli Enti Locali

Segue...

Termini esclusi dalle disposizioni dell'art. 68

La disposizione si esprime solo in merito ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, **mentre nulla dispone in merito ai pagamenti rateali e alle azioni esecutive**. Sulla base del dato letterale, quindi, i versamenti derivanti dalle procedure menzionate non si intendono sospesi. Sulle azioni esecutive è successivamente intervenuto il Dl. Rilancio.

Ovviamente gli Enti possono intervenire con disposizioni di carattere regolamentare per disciplinare la sospensione dei versamenti dei tributi di propria competenza derivanti da piani rateali.

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 L'ESORDIO DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Quesiti

Quesito: Quali sono le principali novità in materia riscossione con le modifiche apportate dalla legge di bilancio?

Risposta: Le principali novità in materia di riscossione introdotte con la Legge di Bilancio sono: l'accertamento esecutivo, le disposizioni in materia di rateazione e quelle in materia di oneri della riscossione.

Quesito: È fondamentale capire l'effettiva possibilità di notifica entro l'anno degli atti di accertamento esecutivi, al fine di poter eseguire l'accertamento delle entrate corrispondenti e garantire l'equilibrio del bilancio rispetto alle previsioni?

Risposta: Con la modifica dell'art. 157, del DL. n. 34/2020 è stato chiarito (comma 7-*bis*) che lo slittamento della notifica degli avvisi non si applica agli Enti Territoriali anche se l'art. 67, del DL. n. 18/2020 ha prorogato i termini per 84 giorni. Per cui gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre 2020 + 84 giorni (ovvero entro il 25 marzo 2021).

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 L'ESORDIO DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Quesiti

Quesito: Entro quando procedere in caso di omesso versamento dell'acc.to esecutivo per interrompere i termini?

Risposta: Non vi sono variazioni rispetto alla precedente normativa, per cui si continua ad applicare il termine decadenziale per l'emissione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 aumentato dei giorni di sospensione di cui all'art. 67, del DL. n. 18/2020.

Quesito: Gli oneri di riscossione vanno applicati anche in caso di rateizzazione dell'avviso di acc. esecutivo prima del sollecito di cui art.1 comma 795 L.160/2019?

Risposta: Sì, gli oneri di riscossione si applicano già dalla data di esecutività dell'avviso di accertamento.

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 L'ESORDIO DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Quesiti

Quesito: Esiste il codice tributo F24 x gli oneri di riscossione (art. 1, c. 803, L. 160/2019) incassati dal comune in caso di pagamento degli atti esecutivi oltre la scadenza?

Risposta: Al momento non vi è alcun codice F24 per l'incasso degli oneri di riscossione connessi all'accertamento esecutivo.

Quesito: Illustrazione della normativa ed esempi pratici per la riscossione delle entrate con particolare riferimento alle sanzioni amministrative (paesaggistiche ed edilizie), procedure esecutive, rateizzazione, ecc.?

Risposta: Le disposizioni in materia di accertamento esecutivo non si applicano alle sanzioni amministrative. Per cui la normativa resta la medesima.

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 L'ESORDIO DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Quesiti

Quesito: La figura del Funzionario della riscossione con particolare riferimento ai contratti di servizi di supporto alla riscossione diversi dai contratti di concessione.?

Risposta: In caso di servizio di supporto alla riscossione siamo di fronte ad un contratto di appalto senza passaggio di funzioni di carattere pubblicistico. In tal caso, quindi, il Funzionario Responsabile della Riscossione deve essere nominato dall'Ente e deve essere suo dipendente e non essere nominato dal soggetto che svolge attività di supporto.

Quesito: La notifica dell'accertamento esecutivo elaborato dall'ufficio tributi dell'ente comunale sulla base della propria banca dati contribuenti puo' essere affidata a terzi (ai quali, in seguito, si affidera' il coattivo) ed eventualmente con quali criteri?

Risposta: Se l'atto è sottoscritto dall'Ente è emesso dall'Ente, per cui deve essere avviato alla notifica da quest'ultimo rispettando le disposizioni normative vigenti.

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 L'ESORDIO DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Quesiti

Quesito: L'accertamento esecutivo può essere notificato con raccomandata A/R (cartolina bianca)?

Risposta: Le disposizioni in materia di accertamento esecutivo non incidono sulla natura dell'atto ma solo sulla sua esecutività. Pertanto, restano in vigore tutte le disposizioni in materia di notifica dell'avviso di accertamento tra cui la notifica a mezzo raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006.

Quesito: Nel caso l'Ente voglia gestire direttamente la riscossione coattiva è corretto affidarsi ad una società di supporto che fornisce l'ufficiale della riscossione?

Risposta: No, perché nel caso di supporto non vi è la traslazione di pubbliche funzioni come nella concessione, per cui in tal caso il Funzionario Responsabile della Riscossione deve essere nominato dall'Ente ed essere dipendente di quest'ultimo.

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 L'ESORDIO DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Quesiti

Quesito: Le % di aumento dell'imposta/tassa, del 3% e 6%, deve applicarle il comune o la società di riscossione coattiva?

Risposta: Gli oneri si applicano in automatico in caso di mancato pagamento dell'avviso. Nel caso di riscossione coattiva affidata a terzi verranno formalmente addebitati al contribuente da parte della società di riscossione nel primo atto che trasmetterà al contribuente, ovvero, solitamente, la comunicazione di presa in carico della posizione.